



Enel Energia – Servizio di Salvaguardia

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA

Servizio di Salvaguardia

Periodo di applicazione: 1° gennaio 2025 / 31 dicembre 2026

REQUISITI

Le presenti condizioni si applicano nel periodo di fornitura **dal 01/01/2025 al 31/12/2026** ai punti di prelievo forniti nell'ambito del Servizio di Salvaguardia nella titolarità dei Clienti finali di cui all'art. 54.2 dell'Allegato A della Delibera 362/2023/R/eel Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) cosiddetto Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (di seguito TIV), nelle seguenti aree territoriali dove Enel Energia è stata selezionata come esercente la salvaguardia, tramite procedura concorsuale di cui all'art 1.4 della Legge 125/07,: **Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia, Molise, Basilicata.**

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE

1. Corrispettivi

Con riferimento a ciascun punto di prelievo in servizio di salvaguardia, il Cliente dovrà corrispondere mensilmente a Enel Energia i seguenti corrispettivi aggiornati periodicamente:

a) Spesa Materia Energia:

i) il prezzo a copertura dei costi di acquisto dell'energia corrispondente alla media mensile per ciascuna fascia oraria del Pun Index Gme di cui al decreto Mase 23 luglio 2024, maggiorato del parametro omega Ω offerto da Enel Energia in sede di procedura concorsuale, differenziato per aree territoriali e pari rispettivamente a

- **0,01189 €/KWh** per punti di prelievo ubicati in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta;
- **0,02009€/KWh** per punti di prelievo ubicati in Puglia, Molise, Basilicata;

Se l'attivazione del servizio di Salvaguardia avviene per risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto del fornitore, (titolo III del TIMOE), ai prelievi verrà applicato un valore del parametro omega Ω pari a zero (art. 55.12 TIV) fino alla fine del mese successivo alla data di attivazione del servizio,

b) , ii) Somma dei corrispettivi a copertura dei costi relativi al servizio di dispacciamento, all'onere per l'approvvigionamento della capacità e alle integrazioni relative al servizio di salvaguardia. Spesa per servizio di trasporto e gestione del contatore:

I corrispettivi applicati dall'impresa di distribuzione ad Enel Energia per i servizi di trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché gli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio).

c) Spesa per oneri di sistema:

È prevista l'applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente A_{SOS} serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione

d) Altri corrispettivi previsti per la Salvaguardia:

Il corrispettivo C_{SAL} che verrà applicato all'energia elettrica fornita.

e) Ulteriori corrispettivi:

Imposte, addizionali e ogni ulteriore onere fiscale inerenti alla fornitura previsti dalla normativa vigente.

2. Modalità di determinazione dell'energia fornita per ciascuna fascia oraria e calcolo dei corrispettivi

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 1, la determinazione dell'energia elettrica fornita per ciascuna Fascia ARERA è funzione della modalità di trattamento delle misure ai fini della disciplina del dispacciamento ai sensi della Del. ARERA 278/07. In particolare, coerentemente con quanto previsto dall'art. 55.13 del TIV:

- in caso di trattamento orario delle misure, i prelievi per fascia verranno calcolati sommando le misure orarie comunicate dal distributore per ciascuna Fascia ARERA;
- in caso di trattamento per fascia delle misure, verranno utilizzate le misure per ciascuna Fascia ARERA comunicate dal distributore;
- in caso di trattamento monorario delle misure, il consumo mensile verrà attribuito a ciascuna Fascia ARERA utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato il punto di prelievo e corrispondente al periodo cui il consumo si riferisce; in caso di punti di prelievo relativi a Illuminazione Pubblica alimentati in bassa tensione, ove non siano disponibili i dati di misura orari o per fasce orarie, l'attribuzione dei consumi a ciascuna Fascia ARERA avverrà in base al profilo di prelievo desumibile da quanto comunicato dal SII ai sensi del comma 38bis.1, lettera g) del TIS dell'ARERA.

La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal distributore territorialmente competente nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti stimati da Enel Energia in base ai consumi storici del Cliente ovvero alla potenza indicata in contratto e alle modalità d'uso dell'energia eventualmente indicate dal Cliente, con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione.

3. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi avverrà con periodicità mensile.

Qualora l'importo della bolletta, a debito o a credito, sia inferiore a 10,00 euro, il Fornitore potrà procedere al relativo addebito/accredito nella bolletta successiva, previa informativa al Cliente.

Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa.

Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture con le modalità di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) Procedura SDD (ii) dall'Area Clienti di Enel Energia tramite pagoPA utilizzando i metodi di pagamento ivi previsti (iii) con l'Avviso di pagamento online tramite il sito web/APP della propria banca o degli altri canali abilitati a pagoPA oppure sul territorio presso i canali fisici riferibili ad Enel Energia abilitati, in banca, al bancomat, in ricevitoria, in tutti i punti postali, al supermercato e in tutti i punti fisici abilitati e (iv) con bonifico bancario. Per tutti i dettagli relativi ai suddetti canali abilitati il Cliente può consultare la sezione informativa della fattura e la sezione dedicata del sito di Enel Energia. I costi legati alla transazione variano a seconda della modalità di pagamento prescelta nel rispetto della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture emesse nei termini e secondo le modalità previste, libera il Cliente dai suoi obblighi; tale pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti Enel Energia, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture Enel Energia, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto, Enel Energia può richiedere

al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. maggiorato di 8 punti percentuali, e dei costi di recupero, calcolati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. n. 192/12 e s.m.i.), ivi comprese, in quanto applicabili, quelle in tema di transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni.

La fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico ed inviata, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo telematico scelto dal Cliente o, in assenza, resa disponibile nell'area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Il documento contenente la riproduzione dei dati fiscali della fattura elettronica verrà comunque inviato in modalità elettronica all'indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o successivamente, oppure in assenza di tali recapiti, tramite posta ordinaria. Con opportuna comunicazione scritta, il Cliente ha la facoltà di rinunciare a ricevere il predetto documento. Tale scelta non è irrevocabile e pertanto il Cliente, in un momento successivo, potrà chiedere che venga ripristinato l'invio del documento nelle modalità sopra descritte. Come previsto dalla regolazione vigente, al Cliente verrà recapitata in modalità dematerializzata anche la Bolletta sintetica, ad es. tramite posta elettronica, messaggistica istantanea o altre modalità, ai recapiti forniti a tale scopo dal Cliente al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o successivamente. In assenza di tali recapiti, la Bolletta sarà inviata tramite posta ordinaria.

Il Fornitore si avvale della facoltà di inviare al Cliente un unico documento, riportando nella Bolletta sintetica, prevista dalla regolazione vigente, anche la riproduzione dei dati fiscali della fattura elettronica. In ogni caso, laddove il Cliente richieda di ricevere la bolletta sintetica in modalità cartacea, Enel Energia non addebiterà alcun costo di spedizione.

L'invio delle fatture potrà avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine il Cliente si impegna ad assolvere eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte di Enel Energia degli obblighi previsti dalla normativa di settore ed, in particolare, per i Clienti che rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, dalla Legge n.244/2007 del 24 dicembre 2007 e dal relativo regolamento attuativo Decreto Ministeriale n.55 del 03 aprile 2013; in quest'ultimo caso per consentire l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico da parte di Enel Energia, il Cliente si impegna in tempo utile ad identificare il proprio ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche, ad accreditarlo ed a tenerlo aggiornato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), a comunicare a Enel Energia secondo le modalità dalla stessa indicate, il relativo codice univoco assegnatogli (codice ufficio di destinazione delle fatture) e qualsiasi dato utile ai fini dell'accettazione delle fatture da parte della Pubblica Amministrazione. La violazione degli obblighi di cui sopra legittimerà Enel Energia a risolvere *ipso iure* il presente contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456 c.c.

Come previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 163/2006) Enel Energia si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Di seguito, gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di tracciabilità (di seguito Società Obbligate) dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico (indicando gli estremi del CIG / CUP, qualora tenute), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto:

Beneficiario	Banca	conto corrente	ABI	CAB	IBAN
Enel Energia SpA	Banca Pop. Milano	000000071746	05034	01647	IT81W0503401647000000071746

I nominativi dei soggetti delegati ad operare sul conto sono consultabili sul sito www.enel.it

Ad integrazione di quanto sopra, i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di tracciabilità potranno effettuare i pagamenti delle fatture attraverso procedura SDD, a condizione che venga specificato il codice CIG all'interno del relativo modulo di autorizzazione di addebito in conto.

4. Garanzie di Pagamento

Come previsto dagli artt. 55.9 e 55.10 del TIV, il Cliente è tenuto a pagare, contestualmente al pagamento della prima fattura, un importo a titolo di deposito cauzionale, che verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolite, maggiorato degli interessi legali maturati; l'importo di detto deposito sarà non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per un mese di fornitura, relativamente a ciascun punto di fornitura alimentato in bassa e media tensione per Pubblica Illuminazione e quelli alimentati in alta e altissima tensione.

Enel Energia restituirà l'importo a titolo di deposito in caso di richiesta di attivazione della procedura SDD, riservandosi di addebitare al Cliente detto deposito in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.

È facoltà dell'esercente la salvaguardia richiedere al Cliente, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 55.2 del TIV o alla comunicazione di cui al comma 4.11 del TIV, la prestazione di apposita garanzia finanziaria.

In ogni caso, l'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

5. Recesso

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, anche per una sola Fornitura, senza oneri. La comunicazione di recesso mediante Switching deve pervenire a Enel Energia dal nuovo fornitore, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. Se tale comunicazione perviene entro il giorno 10 (dieci) del mese, il recesso ha effetto dal primo giorno del mese successivo; in caso contrario, il recesso ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo. Se il nuovo fornitore ritarda ad attivare la fornitura, Enel Energia continua ad applicare le condizioni economiche e contrattuali in corso di validità. Se il Cliente intende recedere dal Contratto per ragioni diverse dallo Switching potrà farlo inviando apposita comunicazione scritta a Enel Energia, contenente l'identificativo del punto di consegna (codice POD) e il proprio numero Cliente, a mezzo raccomandata all'indirizzo Casella Postale 8080 – 85100 Potenza, o in alternativa a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo gestione_trader@pec.enel.it; comunicazioni inoltrate con modalità o ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute. In tal caso, il termine di preavviso è pari a 1 (un) mese dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di Enel Energia. In caso di comunicazioni inviate ad indirizzi diversi da quelli forniti, Enel Energia non potrà essere considerata responsabile per eventuali danni arrecati al Cliente. Se il Cliente, al momento del recesso, risulta moroso, deve sanare la morosità ai sensi dell'art. 1458 c.c.

A seguito del recesso esercitato dal Cliente e fino alla data di effettivo cambio fornitore o di effettiva disattivazione della Fornitura, il Cliente rimane responsabile per il pagamento a Enel Energia di tutti i consumi relativi alle Forniture.

6. Connessione

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti alla connessione dei punti di prelievo alla rete elettrica ai sensi del TIQD (Testo Integrato della Regolazione output-based del servizio di distribuzione) dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite Enel Energia, in qualità di mandatario, per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, mentre resta facoltà del Cliente procedere in tal modo relativamente ai punti di prelievo connessi in media tensione. Premesso quanto sopra, il Cliente ha l'obbligo, pena annullamento della richiesta, di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura per compiere le prestazioni di cui al presente articolo o per procedere ad altre attività previste dalla normativa vigente. Inoltre il cliente, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite Enel Energia, ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine Enel Energia contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c., riconoscerà a Enel Energia il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dal TIC (Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione).

7. Inadempimento del Cliente

In tutti i casi di morosità del Cliente, compreso il caso di mancato pagamento del deposito cauzionale, il Fornitore ha il diritto di richiedere al Sistema Informativo Integrato (SII) la sospensione del punto di prelievo per morosità di una o più Forniture del Cliente.

Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'allegato A alla Delibera 258/2015/R/com s.m.i. dell'ARERA, a decorrere dal primo giorno solare successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, invierà al Cliente la costituzione in mora, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC, recante l'indicazione del termine ultimo per il pagamento, scaduto il quale, in costanza di mora, il Fornitore può

esercitare il diritto di chiedere al Sistema Informativo Integrato (SII) la sospensione della Fornitura per morosità. Il termine minimo decorso il quale il Fornitore può inviare al Sistema Informativo Integrato (SII) la richiesta di sospensione per morosità non può essere inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora. Qualora il punto di prelievo sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Contatore, l'intervento di sospensione sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. In quest'ultimo caso la sospensione potrà essere richiesta dal Fornitore decorsi 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora. In ogni caso l'intervallo di tempo tra il termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora e la presentazione della richiesta di riduzione di potenza o di sospensione della Fornitura non può essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.

Nel caso in cui la richiesta di sospensione per morosità della Fornitura abbia esito negativo, il Fornitore può richiedere al Distributore, previa apposita comunicazione al Cliente, l'interruzione della Fornitura, con oneri a carico del Cliente, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione della Fornitura comporterà la risoluzione automatica del Contratto.

In caso di prelievo fraudolento, la sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione al Cliente.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

L'eventuale pagamento da parte del Cliente delle somme sollecitate oggetto della comunicazione di costituzione in mora dovrà essere comunicato al Fornitore affinché provveda tempestivamente all'annullamento della richiesta di sospensione (se l'intervento non è ancora stato eseguito) o alla riattivazione della fornitura (nel caso in cui la sospensione sia stata già eseguita). Tale comunicazione dovrà avvenire mediante l'invio della documentazione attestante il pagamento attraverso i canali indicati nella suddetta comunicazione di costituzione in mora.

Qualora entro dieci giorni dopo la sospensione della fornitura, il Cliente non abbia saldato il debito e non abbia inviata documentazione attestante il pagamento, il Contratto si intenderà risolto.

In tutti i casi di sospensione e di riattivazione, ai sensi dell'art. 16.1 lettera e) del TIMOE, è fatto salvo il diritto di Enel Energia di ricevere il rimborso delle spese di recupero e delle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità all'art. 11 del TIV.

Il Fornitore si riserva altresì di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come determinati nelle presenti CGF, nonché delle spese e costi bancari, oneri legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti.

Non si darà luogo in ogni caso alla sospensione della fornitura nei casi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Ai sensi e per effetto dell'art. 23 Titolo IV del TIMOE, che regola i clienti finali non disalimentabili e al quale le presenti condizioni generali di fornitura rinviano per tutte le tematiche connesse, i clienti non disalimentabili sono i clienti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) i clienti finali identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.;
- b) i clienti finali di cui al comma 2.2, lettera b) del TIBEG ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione che non sono identificati come interrompibili ai sensi del precedente comma;
- c) altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzione di pubblica utilità svolta dai medesimi.

Ai sensi e per effetto del TISIND, è facoltà di Enel Energia richiedere inoltre un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Nel caso di Switching nel mercato libero dei clienti finali serviti in precedenza in salvaguardia, ai sensi dell'Art. 13 del TIMOE, l'esercente la salvaguardia può procedere alla cessione del credito di cui al comma 13.2 del TIMOE, notificando all'utente del trasporto e dispacciamento entrante copia delle fatture non pagate, degli importi eventualmente riscossi, od oggetto di rateizzazione e dei crediti eventualmente ceduti, unitamente all'indicazione degli elementi necessari al fine del calcolo degli eventuali interessi.

Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

- euro 30,00 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza;
- euro 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
 - i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - ii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

Enel Energia può, previa diffida ad adempiere, risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei casi di seguito indicati:

- in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture, in base a quanto stabilito nelle presenti condizioni contrattuali ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al precedente art.3;
- per la mancata o invalida costituzione o ricostituzione dell'eventuale deposito cauzionale da parte del Cliente se richiesto
- per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica, anche risolto, intestato al medesimo Cliente
- qualora dovessero ricorrere situazioni di crisi o insolvenza del debitore, in base a quanto sancito dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

CONTATTI

Per informazioni e chiarimenti collegarsi al sito ww.enel.it. I nostri consulenti sono inoltre a disposizione al numero verde gratuito 800.900.860 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24) o presso lo Spazio Enel (indirizzi e orari di apertura su www.enel.it).